



## LAVORO SPORTIVO - I PRIMI DOCUMENTI DI PRASSI LE CIRCOLARI INPS E INAIL

di Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri

A ridosso della scadenza (31 ottobre) fissata dal decreto legislativo 120/2023 (il cosiddetto “correttivo” al decreto legislativo 36/2021) per l’invio tramite il RAS dei modelli UNILAV dei co.co.co. sportivi e per la regolarizzazione degli eventuali versamenti previdenziali e tributari, arrivano finalmente i primi documenti di prassi, che contengono anche alcune novità significative.

In particolare, ci riferiamo alle **circolari** emanate dall’**INAIL** (n. **46 del 27 ottobre 2023**) e dall’**INPS** (n.**88 del 31 ottobre 2023**) che fanno seguito alla circolare n. 2 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che alla sua uscita (25 ottobre) aveva sollevato dubbi e incomprensioni anche per i refusi in essa contenuti.

Esamineremo con questo contributo le circolari INPS e INAIL limitatamente a quanto prevedono per il **settore sportivo dilettantistico** (che, come ricordano le due circolari, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 36/2021 comprende le associazioni e le società sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore iscritti al RNASD, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria) e ai **rapporti di lavoro autonomo, in particolare nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, anche amministrativo-gestionale e del rapporto autonomo occasionale**, evidenziando gli elementi a nostro parere più significativi.

**Resta inoltre da sottolineare come la suddetta scadenza del 31 ottobre per l’invio degli UNILAV sarà molto probabilmente prorogata al 31 dicembre 2023:** al disegno di legge di conversione del decreto legge 29 settembre 2023 n.132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, in discussione al Senato, è stato presentato infatti, da parlamentari della maggioranza, un emendamento in tal senso.

**La scadenza per i versamenti contributivi e i relativi adempimenti è stata invece già di fatto prorogata.** La suddetta circolare INPS (paragrafo 10.1 a pag.26) stabilisce infatti che **“i versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.”**

**Attenzione : per i compensi relativi a collaborazioni sportive corrisposti ad ottobre, la scadenza del pagamento resta ferma al 16.11.2023.**

**Quali figure possono essere considerate lavoratori sportivi? E per chi possono lavorare?**

Opportunamente le Circolari INPS e INAIL sottolineano come con la pubblicazione del correttivo (5 settembre 2023) possono essere definiti lavoratori sportivi solo le sette figure specifiche di cui all'art. 25 del d.lgs. 36/21 (**l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara**) nonché ogni altro tesserato , **che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

**Tali mansioni saranno approvate con uno specifico decreto (non ancora emanato)** a cura del Ministro per lo Sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Resta fermo, conclude la circolare INPS “che, **nei confronti di tutte le altre figure** in forza a società ed enti sportivi professionistici e dilettantistici (**ad esempio, i custodi, addetti alle pulizie, ai posti di ristoro, ecc.**) diverse dai soggetti suddetti, **non trova applicazione la nuova disciplina sul lavoro sportivo.”**

**I lavoratori sportivi possono svolgere la loro attività solo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo** iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD) e **dunque anche a favore di un ente del terzo settore (ETS)** iscritto nel Registro, **nonché a favore** delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, **degli Enti di promozione sportiva**, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

**Quale tipo di rapporto sportivo può essere stipulato in ambito dilettantistico?**

Oltre al rapporto di lavoro subordinato, sul quale come abbiamo detto non interveniamo in questa sede, **l'attività di lavoro sportivo** può costituire **oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, nonché, continua la circolare con una specificazione molto importante, **nella forma di rapporti di lavoro autonomo occasionale o di Contratto di prestazioni occasionali** (gli ex voucher INPS).

Trova così conferma l'interpretazione, anche nostra, che per le suddette figure possono essere stipulati rapporti di lavoro autonomo occasionale che beneficiano delle stesse agevolazioni, tributarie, previdenziali e assistenziali delle co.co.co. sportive.

Tale rapporto di lavoro autonomo occasionale non è da confondere con le prestazioni autonome occasionali rese da figure diverse dal lavoratore sportivo, e per le quali rimane ferma l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20%.

**Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale**

A favore dei soggetti citati in precedenza (ASD, ETS, Federazioni, Enti di Promozione etc.etc.) , **per mansioni quali addetto alla segreteria o amministrativo gestionali che non rientrano nella nozione di lavoro sportivo, possono essere inoltre stipulati contratti di collaborazione**

**coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale** che per molti aspetti godono degli stessi benefici e sono soggetti agli stessi obblighi. Sull'argomento si interviene comunque più diffusamente più avanti.

### **Soggetti tutelati dall'assicurazione gestita dall'Inail**

Come noto, il decreto legislativo 36/2021 conteneva in origine l'obbligo di assicurazione INAIL per tutte le tipologie di lavoro sportivo. Il decreto correttivo 120/2023 ha notevolmente modificato tale previsione, e la circolare INAIL 46/2023 elenca in dettaglio i soggetti per i quali vi è ora l'obbligo di assicurazione INAIL, e i soggetti esonerati. Per quanto ci riguarda, **nel settore dilettantistico sono obbligati all'assicurazione INAIL:**

- i lavoratori subordinati sportivi;
- i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato;
- **i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale;**
- **i prestatori di lavoro occasionale;**

**Non vi è obbligo di assicurazione INAIL, invece, per:**

- **i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;**
- **gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari;**
- i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche sia che prestino la propria attività sportiva in qualità di volontari sia a fronte di un compenso;
- **i prestatori di lavoro autonomo occasionali.**

**Per quanti non vi è l'obbligo di assicurazione INAIL, precisa la stessa circolare, si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dai successivi provvedimenti attuativi.**

In particolare, l'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

**Tutti i nostri tesserati che praticano attività sportiva, solo con la tessera base, sono assicurati per i casi di cui sopra e sono inoltre assicurati per responsabilità civile verso terzi. Sia per i lavoratori sportivi, sia per i volontari sportivi, e comunque in genere per tutti gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici non possono essere pertanto essere rilasciate tipologie di tessere diverse dalle tessere base.**

### **Quali sono le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo dilettantistico?**

La circolare INPS sottolinea come, il d.lgs. 36/2021 (art. 38) **presume il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo come oggetto di contratto di "lavoro autonomo", nella forma della "collaborazione coordinata e continuativa", al ricorrere di alcuni requisiti nei confronti del medesimo committente, e precisamente: -**

- la durata della prestazione prevista nel contratto non supera le ventiquattro ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);

- la prestazione sportiva risulta coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, così come previsto dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Per quanto riguarda la durata della prestazione sportiva, la circolare Inps fornisce poi chiarimenti importanti: **il limite delle 24 ore settimanale non è cumulativo, in presenza di contratti di collaborazione sportiva con diversi Enti, ma si applica per ciascun committente, e il calcolo delle 24 ore non va fatto su base annuale.**

Ribadisce infine **“l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle collaborazioni coordinate etero-organizzate** di cui all’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 81/2015, prevista dal comma 2 del medesimo articolo, per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.”

### **La co.co.co sportiva. Comunicazione al Centro per l’Impiego e Libro Unico del lavoro. Il Registro delle attività sportive dilettantistiche come strumento di semplificazione per gli adempimenti**

La circolare INAIL ricorda come **per le collaborazioni sportive coordinate e continuative** siano previsti **“specifici adempimenti in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro e di tenuta del libro unico del lavoro.”** Per quanto riguarda le cosiddette comunicazioni UNILAV, ricorda la circolare, **“la comunicazione non è preventiva”**: in via ordinaria, infatti, **devono essere comunicate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro (pertanto quelle attivate in ottobre dovranno essere comunicate entro il 30 di novembre).**

**La nostra Associazione, con tutorial, mail, interventi formativi etc. ha più volte sottolineato e illustrato** le modalità di inserimento di tali comunicazioni sul **Registro delle attività sportive dilettantistiche e a tali comunicazioni si rimanda.**

I nostri comitati e i nostri affiliati che hanno in questi giorni affidato al Registro la comunicazione UNILAV delle collaborazioni coordinate e continuative, come da noi più volte comunicato, hanno pertanto correttamente operato.

**Con riferimento poi al libro unico del lavoro (LUL),** ricorda la circolare INAIL, l’articolo 28 comma 4 del d.lgs. 36/2021 dispone che **per le collaborazioni coordinate e continuative sportive “l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro,** previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 **può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.** Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.” La comunicazione, ricorda la circolare INAIL, **“può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.”**

**Al momento tale funzione non è presente sul Registro,** e dovrà essere disciplinata da uno specifico decreto da emanarsi entro il prossimo 31 dicembre da parte del Ministro per lo Sport di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Per le collaborazioni coordinate e continuative sportive attivate nel 2023, la comunicazione potrà pertanto essere effettuata tramite il Registro entro il prossimo 30 gennaio.**

Tutto ciò, sottolinea la circolare INPS, e considerato che la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo equivale a tutti gli effetti alla comunicazione al Centro per l'impiego, fa sì che il **Registro diventi “strumento principale degli adempimenti amministrativi-burocratici dello sport dilettantistico** e reale gestore operativo per tutti i soggetti ed enti sportivi dilettantistici” e assuma il ruolo di **“portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali relativi ai rapporti di lavoro nell’area del dilettantismo**, con l’obiettivo di ridurre i costi a carico delle associazioni e società e fare emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale.”

**E’ di tutta evidenza, inoltre, che per l’assolvimento di tutti gli adempimenti relativi a rapporti di lavoro che prevedono un compenso annuo superiore a 5.000,00 euro, quali quelli legati all’iscrizione alla gestione separata dei prestatori di lavoro, alla quantificazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, all’invio delle denunce Uniemens e via dicendo, come meglio vedremo più avanti e vista la loro complessità, non bastano le semplificazioni che il Registro consente e sia indispensabile rivolgersi a professionisti del settore.**

#### **Collaborazioni coordinate e continuative, Quando sorge l’obbligo contributivo?**

L’art. 35 del d.lgs, 36/2021, sottolinea la circolare “prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.”

Ciò significa che se un lavoratore sportivo ha due o più rapporti di lavoro sportivo, si dovrà tenere conto dei compensi erogati da tutti i committenti e al versamento sono tenuti tutti i committenti che erogano compensi dopo il superamento dei 5.000,00 euro complessivi.

Al raggiungimento della soglia concorrono inoltre anche i compensi per lavoro autonomo occasionale.

Da qui l’importanza di **far sottoscrivere a tali lavoratori la specifica autodichiarazione** che i nostri affiliati possono reperire nell’area riservata del programma di tesseramento ogni volta che si erogano compensi, in modo da poter applicare correttamente, nel caso, le ritenute contributive.

#### **A quanto ammontano le aliquote contributive le collaborazioni coordinate e continuative del settore dilettantistico?**

L’aliquota, sottolinea la circolare INPS, cambia a seconda che:

- **il collaboratore sia assicurato presso altra forma di previdenza obbligatorie o sia titolare di pensione diretta: l’aliquota da applicare è pari al 24 per cento;**
- **in caso contrario, l’aliquota da applicare è pari al 25 per cento;**

Se il collaboratore **non è assicurato presso altra forma di previdenza obbligatorie né è titolare di pensione diretta è dovuta inoltre la contribuzione** derivante dall’applicazione sui compensi relativi ai rapporti di lavoro sportivo delle aliquote **pari allo 2,03 per cento per le tutele di**

**maternità, malattia e DIS-COLL. Ne consegue che l'aliquota complessiva per il singolo soggetto è pari al 27,03 per cento.**

**L'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.**

La circolare INPS precisa che l'art. 35, comma 8 ter, del d.lgs. 36/2021, prevede che **“fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l'aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo e che conseguentemente “l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico.”**

**Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche – maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali per le collaborazioni coordinate e continuative è dovuta l'aliquota complessiva pari al 2,03 per cento) – deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.”**

Facciamo un esempio pratico. Se il collaboratore ha percepito da l 1° luglio al 31 dicembre 2023 un compenso di 6.000,00 euro, il compenso cui applicare le ritenute previdenziali sarà pari al 50% di 1.000,00 euro, quindi a 500,00 euro. Mentre per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, il compenso cui applicare le ritenute è pari a 1.000,00 euro. Si avrà pertanto:

- Nel caso di lavoratore assicurato presso **altra forma di previdenza obbligatorie o titolare di pensione diretta, si dovrà applicare solo la ritenuta ai fini pensionistici**, che sarà pari al 24% di 500,00 euro, dunque a 120,00 euro, di cui 80,00 euro a carico del committente (ASD, Comitato etc,) e 40, a carico del lavoratore.
- **Negli altri casi**, sarà pari al 25% di 500,00 euro + il 2,03% di 1.000,00 euro, per un totale di 125,00+20,30 euro, per un totale di 145,30 euro, di cui 96,87 euro a carico del committente e 48,43 euro a carico del lavoratore.

### **Obbligo di iscrizione alla gestione separata per il lavoro autonomo diletantistico**

**In ambito diletantistico, in relazione ai lavoratori sportivi titolari di un contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'articolo 409 c.p.c., la circolare INPS sottolinea come l'articolo 35 del D.lgs. n. 36/2021, al comma 2 disponga, sia per i collaboratori coordinati e continuativi sia per i lavoratori autonomi, **l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata INPS** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e l'applicazione della relativa disciplina. **Naturalmente, l'obbligo è stabilito solo per quanti debbano versare i contributi previdenziali e,relativamente alle collaborazioni coordinate e continuative, vi è l'obbligo di iscrizione di tali lavoratori sportivi alla gestione separata committenti.**

**Anche i lavoratori autonomi occasionali** di cui all'articolo 44 del Decreto-legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003, al superamento dei 5.000,00 euro di compensi, **debbono iscriversi a tale gestione separata**, mentre per le partite IVA vi è l'obbligo di iscrizione alla gestione separata liberi professionisti.

La circolare INPS (paragrafo 10,1,1) prescrive poi che **“a decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del diletantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all'invio delle denunce individuali Uniemens”** e fornisce allo scopo una serie di indicazioni.

Sottolinea inoltre come l'articolo 35, comma 8-quinquies, del D.lgs. n. 36/2021 preveda che **“per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa,** l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi possa essere assolta anche mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche”. Tale funzione ad oggi non è però ancora presente.

**Come detto in precedenza, al ricorrere di tali circostanze, si consiglia, almeno nella fase attuale, di rivolgersi a professionisti del settore.**

### **Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.**

#### **Obblighi INAIL**

La circolare INAIL ricorda come **i lavoratori titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e coordinativa di carattere amministrativo-gestionale “non sono lavoratori sportivi”**, in quanto “le mansioni di carattere amministrativo-gestionale sono espressamente escluse dall'articolo 25 del d.lgs. 36/2021, che definisce il lavoratore sportivo.”

Come noto, il committente (ASD, Comitato Provinciale etc,) è tenuto ad assolvere l'adempimento della **comunicazione di tale rapporto di lavoro al Centro per l'impiego tramite un intermediario e non può farlo tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche.**

**L'estensione della copertura assicurativa Inail ai titolari di tali rapporti è poi stabilita dall'articolo 37, comma 2 del d.lgs. 36/2021.**

Dal 1° luglio 2023, continua la circolare, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale debbono essere assicurati obbligatoriamente all'Inail in presenza dei seguenti requisiti:

- oggetto della collaborazione è l'attività amministrativo-gestionale;
- il rapporto di collaborazione si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;
- la collaborazione è resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP;
- il collaboratore non è un professionista obbligatoriamente iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali che fornisce l'attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione.

“I committenti e i datori di lavoro” conclude la circolare “che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la **denuncia di iscrizione all'Inail** con l'apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024 Considerata l'incertezza in merito all'obbligo assicurativo presso l'Inail, chiarito soltanto a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, **le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.**”

**E' di tutta evidenza, dunque, che per tali collaborazioni amministrativo gestionali, per i quali è d'obbligo il rilascio della busta paga, si debba necessariamente e obbligatoriamente fare ricorso a figure professionali quali consulenti del lavoro e commercialisti.**

**Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale  
Oneri previdenziali e assistenziali.**

**“I soggetti operanti quali addetti ai servizi di segreteria e attività amministrative-gestionali”** precisa la circolare INPS **“potranno instaurare contratti di collaborazione coordinata e continuativa” di carattere amministrativo gestionale purché** “non forniscano attività di carattere amministrativogestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.” Per tali rapporti, che **ricordiamo ancora non sono rapporti di lavoro sportivo**, non opera la presunzione di lavoro autonomo disciplinata dall’articolo 28 del D.lgs. n. 36/2021

**Anche per tali lavoratori è prevista l’assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata** di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, **secondo la stessa disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** (obbligo contributivo al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa, etc.etc.)

Cambia solo l’aliquota da applicare, nei mesi di luglio e agosto, ai fini dell’assicurazione IVS, per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta: l’aliquota IVS da applicare è pari al 33 per cento mentre dal mese di settembre 2023, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n. 120/2023, l’aliquota è pari al 25 per cento.